

**STUDIO LEGALE
AVV. MARCO FUSARI**

Via Cosseria 2, 20136 Milano (Mi)
Tel. 0258301625 – Fax 0258301625
e-mail: avv.marco.fusari@gmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

RICORSO

CON DOMANDA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

ex art. 55 d. lgs. 104/2010

E CON ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

TRAMITE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

per il **prof. Francesco Pelizzari**, nato a Brescia (BS) il 5 agosto 1971, c.f. PLZFN71M05B157G, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Marco Fusari (C.F. FSRMRC78L05F205W; PEC: marco.fusari@milano.pecavvocati.it; tel/fax 02-58301625) del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Via Cosseria n. 2 elegge domicilio, come da procura allegata (e da considerarsi in calce al presente ricorso) e autenticata ai sensi dell'art. 8 D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 e dell'art. 22, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC **marco.fusari@milano.pecavvocati.it**

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (c.f. 97254200153), in persona del Dirigente *pro tempore*
- **COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO ORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO CLASSE DI CONCORSO A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

- resistenti, tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (c.f. 97021490152), indirizzo PEC estratto dal Registro

PP.AA.: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti di

- TUTTI I CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA PRATICA PER LA CLASSE DI CONCORSO A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, tra cui la signora Dafne Fortunata Niglio, nata a Milano (MI) il 5 dicembre 1975, c.f. NGLDNF75T45F205E, residente in Milano, Via Volvinio 22

in via principale per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- 1) della prova pratica – e del suo relativo esito – sostenuta da tutti i candidati nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod.;**
- 2) dei verbali di correzione della prova pratica di tutti i candidati della classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod.;**
- 3) delle griglie di valutazione della prova pratica di tutti i candidati della classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod.;**
- 4) delle “*Indicazioni operative per lo svolgimento della prova pratica predisposte dalla Commissione della classe di concorso A001*”, nella parte in cui**

esse prevedono che “Il candidato dovrà inserire i suoi dati (nome, cognome e data di nascita) su ogni elaborato”.

5) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze,

- alla ripetizione della prova pratica per tutti i candidati della classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO;

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

della sospensione degli atti impugnati e della celere fissazione dell'udienza di merito;

*

in subordine, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) dell'esito della **prova pratica** del solo ricorrente (conosciuto in data 15 luglio 2022) svolta nell'ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio di **48/100** ;

2) del **verbale di correzione** della prova pratica **del solo ricorrente**, di cui non si conoscono gli estremi;

3) della **griglia di valutazione** della prova pratica **del solo ricorrente**, di cui non si conoscono gli estremi;

4) dei **criteri di valutazione** della prova pratica stabiliti dalla Commissione con atto di cui si sconoscono gli estremi;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze,
del diritto a nuova valutazione della sua prova pratica per la classe di concorso A001-Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, previa anonimizzazione della stessa e previa nomina di nuova Commissione

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

della sospensione degli atti impugnati e della **nuova valutazione della sua prova pratica** per la classe di concorso A001-Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado e previa nomina di nuova Commissione

* * * * *

IN FATTO

1. Con **Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020** (“Bando”: **DOC. 2**), è stato pubblicato il bando di concorso ordinario su base regionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. Il ricorrente ha partecipato al suddetto concorso per la **classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO nella Regione Lombardia**, per la quale sono stati previsti inizialmente 93 posti per i vincitori, poi aumentati a 123 con D.D. 649/2020. Inoltre, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Bando, “*Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso*”.
3. Il concorso risulta altresì essere disciplinato:

- dal **Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020** che ha rideterminato i posti da assegnare alla procedura concorsuale e i rispettivi allegato 1 (prospetto ripartizione posti) e allegato 2 (prospetto aggregazioni) (**DOC. 3**);
- dal **Decreto Dipartimentale n. 749 del 1° luglio 2020** che ha integrato il D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 (**DOC. 4**);
- dal **Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021** e rispettivi Allegato A (programmi secondaria), Allegato B (titoli secondaria) e Allegato C (abilitazioni corrispondenti) (**DOC. 5**);
- dal **Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022** recante disposizioni modificative al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 (**DOC. 6**).

4. Il ricorrente ha superato la prova scritta con il punteggio di 80/100 (**DOC. 7**).
5. Il ricorrente è stato dunque convocato per lo svolgimento della prova pratica con decreto 13.06.2022 n. 15143 dell'USR Lombardia (**DOC. 8**).
6. La prova pratica – in realtà solo denominata tale, ma **corrispondente a una semplice e ulteriore prova scritta** – è stata svolta il giorno 5 luglio 2022 a Varese; **il Ministero non ha poi pubblicato e non ha reso disponibili i testi delle tracce della prova pratica, di tal che non si può che attendere – a riprova di quanto evidenziato – l'adempimento all'istanza istruttoria che viene richiesta con il presente ricorso.**
7. Prima della prova pratica, la Commissione ha ribadito ai concorrenti quanto già previsto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ossia che erano obbligati a scrivere sulla prova pratica i propri dati personali (**nome, cognome e data di nascita**).
8. In data 15 luglio 2022, la Commissione comunicava al ricorrente tramite una e-mail con il solo oggetto il voto attribuitogli per la sua prova pratica: **48/100**. I voti degli altri candidati non sono stati pubblicati.
9. Il voto attribuito alla prova pratica del ricorrente (conosciuto, come si è detto, **in data 15 luglio 2022**) ha reso di fatto influente il successivo

colloquio, dato che un punteggio inferiore a 40 nella prova pratica comporta l'impossibilità di raggiungere la soglia del 70 come media aritmetica tra prova pratica e colloquio, soglia minima per entrare nella graduatoria di merito e per ottenere l'abilitazione.

10. Con decreto n. 19955 del 25.07.2022 (**DOC. 9**), il ricorrente veniva in ogni caso convocato dalla Commissione per il colloquio alla data del 6 settembre 2022, all'esito del quale gli veniva attribuito il voto di 71/100.
11. Pertanto, dato che: la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio; che il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni; e che superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100; il ricorrente non ha superato la prova. **Non entrerà nella graduatoria di merito e non otterrà nemmeno l'abilitazione.**
12. Il ricorrente chiedeva l'accesso agli atti della procedura (**DOC. 10**); l'accesso agli atti non è stato ancora riscontrato.
1. **Ad oggi non sono stati comunque conclusi colloqui per tutti i candidati, e la graduatoria finale non è stata ancora pubblicata.**

* * * * *

Gli atti impugnati sono illegittimi e andranno pertanto annullati per i seguenti

MOTIVI

* * * * *

A) In via preliminare: i controinteressati.

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del CPA, il ricorso volto all'annullamento di un atto deve essere notificato all'Amministrazione che ha emesso l'atto e ad almeno uno dei controinteressati.

Tuttavia, la giurisprudenza è sempre stata costante nell'affermare che la notifica debba essere effettuata solo quando esistano controinteressati in senso tecnico.

Ma, nei concorsi pubblici, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva del concorso non sussiste un controinteressato in senso tecnico (giurisprudenza assolutamente costante: cfr., tra le tante, le recentissime TAR Lazio 11 aprile 2022, n. 4312; TAR Lazio 31.03.2022, n. 3724).

Ad oggi, la graduatoria finale non è stata ancora pubblicata, essendo ancora in corso i colloqui per vari candidati.

Tuttavia, dato che la domanda avanzata in via principale comporterebbe l'annullamento della prova pratica sostenuta da tutti i concorrenti, riteniamo che anche allo stato attuale sussistano controinteressati, da identificarsi nei concorrenti che hanno sostenuto la prova pratica (**DOC. 8**).

Ovviamente, non potendo provvedere alla notifica nei confronti di un numero talmente ampio di controinteressati, la notifica del presente ricorso viene effettuata – come consentito dall'art. 41 comma 2 C.P.A. – a una sola controinteressata ossia la signora **Dafne Fortunata Niglio**, con istanza di notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, come meglio esplicitata nel proseguio del presente ricorso.

* * * * *

1) Violazione del principio dell'anonimato; violazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994; violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

L'allegato A del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021 (**DOC. 5**) ha previsto per la classe concorsuale A001-Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado l'espletamento, oltre che della prova scritta e del colloquio orale, anche di un **prova pratica**.

Il medesimo Allegato A ha così regolamentato la prova pratica: “*La prova pratica consiste nella **progettazione ed esecuzione di un elaborato**, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione, in una tecnica di realizzazione estratta a sorte tra le seguenti: • pittoriche (acquarello, tempera, collage), • grafiche (matita, carboncino, graffito, pastelli, pennarelli, inchiostri); • a*

stampa (linoleum, calcografia); • tecniche miste; • tecniche digitali. Dimensione massima degli elaborati su carta cm.50x70. Per le matrici di stampa dimensioni massime cm.21x25. Per le tecniche digitali (stampa formato A4). I fogli e le matrici per le prove bidimensionali, nonché i materiali, gli strumenti e le tecnologie necessari per lo svolgimento della prova pratica saranno resi disponibili dalla commissione in sede di esame. **Alla prova il candidato dovrà allegare una sintetica relazione**, eventualmente corredata di schizzi e grafici, che illustri il personale processo ideativo ed esecutivo e le motivazioni delle scelte fatte in relazione al tema, ai materiali, ai mezzi operativi usati in funzione espressiva e didattica. Durata della prova: 10 ore”.

L'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 (**DOC. 6**) ha poi regolamentato, nel caso in cui la classe concorsuale preveda la prova pratica, la determinazione del punteggio: “la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio (...). Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100”.

In data 1° giugno 2022, la Commissione estraeva come tecnica di realizzazione della prova pratica quella **grafica** (matita, carboncino, graffito, pastelli, pennarelli e inchiostri) (**DOC. 11**).

Prova pratica e colloquio, sebbene secondo il sistema congegnato facciano entrambe parte della prova orale, sono fasi concorsuali ben distinte.

Questo lo schema della successione delle prove.

- I candidati che hanno superato la prova scritta vengono convocati per svolgere la prova pratica.

- Gli elaborati della prova pratica (che, come vedremo meglio in seguito, è di fatto corrispondente a una prova scritta) vengono corretti e valutati dalla Commissione, la quale attribuisce con un voto da zero a cento.

- Il voto della prova pratica viene comunicato via e-mail ai candidati.
- Tutti i candidati vengono poi convocati, in altra data, per il colloquio orale.
- Immediatamente dopo il colloquio, la Commissione comunica la valutazione del colloquio stesso con un voto da zero a cento.
- Successivamente, la Commissione provvede a calcolare la media aritmetica tra il voto attribuito alla prova pratica e il voto attribuito al colloquio, e assegna a ogni candidato un voto unico; superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

Il giorno della prova pratica, la Commissione ha dettato la consegna al ricorrente e agli altri candidati: *“la prova pratica consiste nella **progettazione ed esecuzione di un elaborato, tecniche grafiche** (matita, carboncino, graffito, pastelli, pennarelli, inchiostri). Alla prova il candidato **dovrà allegare una sintetica relazione**, eventualmente corredata di schizzi e grafici, che illustri il personale processo ideativo ed esecutivo e le motivazioni delle scelte fatte in relazione al tema, ai materiali, ai mezzi operativi usati in funzione espressiva e didattica”*.

La Commissione ha proposto ai candidati tre tracce tra cui scegliere.

Sarà sufficiente, all'esito dell'adempimento all'istanza istruttoria (il Ministero non ha mai reso disponibile per la pubblicazione le tracce della prova pratica) leggere il testo delle prove pratiche proposte per avvedersi che tutte le tracce sono del tutto equivalenti a vere e proprie prove scritte.

Inoltre, durante la prova pratica, nessun contatto vi era tra il candidato e la commissione: quest'ultima si è limitata a raccogliere gli elaborati scritti al termine del tempo concesso e valutarli in un momento successivo e in separata sede.

Siamo dunque di fronte non a una prova pratica in senso stretto, bensì a una prova che di pratico ha solo il nome, ma che in realtà **corrisponde in tutto e per tutto a una prova scritta.**

Le prove pratiche in senso stretto sono quelle in cui l'aspetto realmente pratico è preponderante e in cui la Commissione assiste alla prova mentre essa viene svolta, contemporaneamente valutandola: ad esempio, un balletto, suonare uno strumento musicale, dissezionare un cadavere, eccetera.

Nel caso specifico, invece, non vi è stato nulla di tutto questo, bensì una semplice prova scritta che è stata poi **valutata, in un momento separato, dalla Commissione**.

E' *ius receptum* quello per cui, mentre deve essere sempre garantito l'anonimato dei candidati per la prova scritta, per quanto riguarda la prova pratica **dipende dalla natura di quest'ultima**.

L'anonimato è infatti impossibile e inutile per le prove pratiche “in senso stretto”: la Commissione deve potere vedere (ed esaminare) il candidato mentre suona lo strumento musicale, mentre balla, o mentre conduce un'autopsia.

Invece, quando la prova pratica corrisponde nella sostanza a una prova scritta, l'anonimato deve tornare a essere garantito a tutela dell'imparzialità della procedura.

Nel caso specifico, **la Commissione ha imposto a tutti i candidati ammessi alla prova pratica di scrivere sul proprio elaborato il loro nome, cognome e data di nascita**, facendo sì che al momento della lettura degli elaborati e prima della loro correzione **tutti i candidati fossero riconoscibili**.

Le indicazioni in tal senso sono state imposte dalla Commissione ai candidati con le “*Indicazioni operative per lo svolgimento della prova pratica predisposte dalla Commissione della classe di concorso A001*”, ove è stato previsto che “**Il candidato dovrà inserire i suoi dati (nome, cognome e data di nascita) su ogni elaborato**”(DOC. 12).

Inoltre, l'imposizione di apporre nome, cognome e data di nascita è stata **ripetuta** ai candidati prima dell'inizio della prova pratica.

Si precisa che l'accesso agli atti per esaminare gli elaborati della prova pratica degli altri candidati non è stato ancora riscontrato dalla Commissione perché non è stata ancora pubblicata la graduatoria finale.

E' orientamento giurisprudenziale consolidato che il criterio dell'anonimato delle prove scritte delle procedure di concorso o selezione costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni garantendo la par condicio tra i candidati (cfr., Cons. Stato, ad. plen., 20 novembre 2013 n. 26).

Il criterio dell'anonimato *“costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una **valenza generale e incondizionata**, mirando in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti (...). Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina, quindi, una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una **condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva**, in quanto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto dalle suddette regole”* (così TAR Lazio sentenza n 1988/2018).

Per quanto riguarda l'anonimato nella prova pratica, si è osservato che *«...occorre verificare se, nella specie, le modalità (previste dal bando) di svolgimento della prova pratica si concretizzano nella redazione di uno scritto, che la Commissione avrebbe dovuto “valutare previamente rispetto alla discussione del caso in immediata sequenza temporale”. Infatti, solo se la prova pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, la applicazione della regola dell'anonimato assume un carattere cogente; diversamente la pretesa di applicare questa regola non ha alcun senso»* (così Consiglio di Stato, sentenza n. 1285/2007).

Anche la recente sentenza del Consiglio di Stato 22 maggio 2019 n. 3323 ribadisce – citando tra le altre una sentenza anche del TAR Lombardia – che *“occorre dunque distinguere l’ipotesi in cui la prova pratica richieda il contatto diretto tra il candidato e la Commissione (in modo che quest’ultima possa accertare l’atecnica di intervento mediante visione diretta), sicché l’anonimato è impossibile, dai casi in cui la prova pratica consista in un mero elaborato scritto, nei quali non vi è ragione alcuna per non dare piena applicazione al principio di cui si discute (cfr. Cons. St., sez. V, 25 settembre 2007, n. 4925; Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2006, n. 417; Cons. St., sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071; T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244; T.A.R. Umbria, sez. I, 7 aprile 2016, n. 332; T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 181)”*.

Proprio T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244 ha esaminato una fattispecie del tutto analoga a quella di cui al presente ricorso: un prova pratica che consisteva nella redazione di uno studio progettuale, riguardante un’area da adibire a mercato scoperto, corredato da computo metrico estimativo e relazione esplicativa. Questo stesso Tribunale ha valutato tale prova equivalente a **“un mero elaborato scritto per la valutazione della quale non vi è esigenza di contatto diretto fra commissione e candidato, e per la quale non vi era dunque ragione per escludere l’anonimato. Di conseguenza, si deve ritenere che l’apposizione della firma dei candidati sui fogli utilizzati per la prova e, quindi, la violazione del principio dell’anonimato costituisca vizio della procedura, con conseguente invalidità dei provvedimenti impugnati”**.

Anche nel caso di prova pratica non concepita come meramente esplicativa di eventuali operazioni materiali ma **“attuata mediante la redazione di un testo scritto a carattere pratico”**, si è ritenuto che *“non vi è ragione di disattendere la generale regola dell’anonimato quale fondamentale garanzia di imparzialità, non essendo contestabile che la sottoscrizione dell’elaborato valga*

a rendere riconoscibile ictu oculi il candidato e anche a desumerne in via presuntiva l'intenzionalità” (TAR Campania, sentenza del 27.04.2020, n. 1493).

Ciò premesso, e tenuto conto che nel caso specifico è innegabile che la prova pratica è consistita nella mera redazione di un elaborato scritto a carattere pratico, senza alcuna esigenza di contatto diretto fra commissione e candidato, l'anonimato dei candidati avrebbe dovuto essere garantito.

La mancanza di anonimato non può che comportare l'annullamento della sola prova pratica – in ossequio al principio di conservazione delle fasi concorsuali – per tutti i candidati.

* * * * *

2) In subordine: eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell'istruttoria e della motivazione; violazione del comma 7 dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

In subordine al primo motivo di ricorso, si contesta in questa sede anche la valutazione data alla prova pratica del ricorrente, e cioè il voto di 48/100.

Il ricorrente ritiene di aver svolto la prova pratica in modo assolutamente egregio, e che tuttavia, in modo inspiegabile, gli sia stato attribuito un punteggio assolutamente non corrispondente al valore del suo elaborato.

Occorre premettere che questa difesa è ben consapevole del fatto che, in tema di procedure concorsuali, i giudizi espressi dalla commissione sono connotati da discrezionalità tecnica.

Difatti, il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai candidati costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute.

Pertanto, questa difesa non si permetterà di prodursi in lunghe prolusioni in ordine al livello di preparazione del ricorrente (che pure effettivamente era più che buono), ma dimostrerà invece che il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, non è stato conforme ai parametri

normativi, e risulta altresì inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Pertanto, ben consci della discrezionalità tecnica che sul punto possiede la Commissione esaminatrice, il presente motivo intende sottolineare la motivazione e l'istruttoria insufficiente e contraddittoria della Commissione esaminatrice con riguardo alla prova scritta sotto i seguenti punti di vista.

Innanzitutto, **la Commissione ha predisposto una griglia di valutazione manifestamente illogica e la cui adozione non è stata minimamente motivata con conseguente violazione del comma 7 dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.**

Ci riferiamo in particolare – ma non solo – all'incidenza che ciò ha avuto con riguardo al criterio dell' “Analisi e rappresentazione dei risultati: capacità di rappresentazione/visualizzazione e analisi dei risultati, anche in una prospettiva interdisciplinare” previsto dalla griglia stessa, e per il quale possono essere attribuiti ben 20 punti su 100.

Il criterio in questione è stato evidentemente dettato per quella che avrebbe dovuto essere una prova pratica in senso stretto.

E' del tutto evidente, invece, che con riguardo a una prova pratica come quella del ricorrente, **il criterio dell'analisi e della rappresentazione dei risultati non ha alcun senso.**

Non è infatti nemmeno possibile capire quali fossero i risultati che il ricorrente avrebbe dovuto analizzare e rappresentare.

Inoltre, il peso attribuito a un criterio talmente oscuro è certamente eccessivo (il 20% del totale del voto da attribuire).

Ad ogni modo, tutti i voti attribuiti sono eccessivamente bassi, e sul punto ci riserviamo la presentazione dei motivi aggiunti al deposito della documentazione da parte dell'Amministrazione.

Quanto meno, la scelta di utilizzare il suddetto criterio e di utilizzarlo con questo peso avrebbe dovuto essere **discussa e motivata** in modo tale da potere

verificare quale sia stato il percorso logico seguito dalla Commissione: ma non risulta che nulla di ciò è stato fatto.

In tale contesto, è chiara la violazione del principio base regolatore delle procedure concorsuali, ovvero quello della necessaria uniformità valutativa, assicurata appunto attraverso la certezza ed uniformità dei criteri di valutazione in concreto applicati. Del resto, in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere sempre predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame; e la violazione di tale adempimento rende conseguentemente illegittimo il procedimento concorsuale (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096).

Ma secondo la giurisprudenza può ritenersi rispettato tale obbligo, con la preventiva fissazione di una «griglia di valutazione», solo laddove questa sia caratterizzata da una suddivisione analitica per «indicatori» e «descrittori», espressivi di una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d'esame e all'apprezzamento per essi operato, tale da rendere comprensibili ai candidati i giudizi operati dalla Commissione esaminatrice, e quindi soddisfare l'esigenza di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive che è sottesa all'obbligo di motivazione (così Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 21 aprile 2004, n. 566; Tar Emilia-Romagna, Parma, 22 marzo 2007, n. 193).

L'assoluta genericità del criterio valutativo in questione (incidente per ben il 20% sulla valutazione complessiva della prova pratica) individuata dalla Commissione esaminatrice fa sì che la valutazione negativa assegnata alla prova pratica del ricorrente sia del tutto illegittima e meriti di essere riformata, in quanto ha eluso di fatto l'obbligo di predeterminazione dei criteri.

* * * * *

3) L'ISTANZA DI SOSPENSIONE E LA DOMANDA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI ex art. 55 D. LGS. 104/2010.

In ordine al *periculum in mora* si precisa innanzitutto che ad oggi non è ancora stata pubblicata la graduatoria di merito, che ci si riserva di impugnare successivamente con motivi aggiunti.

Tenuto conto che tutti i concorrenti hanno già svolto la prova pratica, mentre i colloqui sono ancora in corso, e che il ricorrente ha già svolto anche il colloquio, le misure cautelari più idonee a tutelare gli interessi del ricorrente sono a nostro parere due: la sospensione degli atti impugnati in attesa della sentenza di merito; la celere fissazione dell'udienza di merito.

La ripetizione della prova pratica per tutti i concorrenti appare a nostro parere eccessivamente onerosa per l'Amministrazione, ma ci si rimette alla valutazione del Tribunale.

In subordine, nel caso in cui questo Ecc.mo Tribunale consideri il *fumus boni juris* maggiormente probabile con riguardo al secondo motivo di ricorso (ossia la errata valutazione della prova pratica del ricorrente), si chiede allora che venga disposta, già in via cautelare, la nuova valutazione della prova pratica del solo ricorrente previa anonimizzazione e previa nomina di altra Commissione.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce l'impossibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato all'interno del sistema pubblico di istruzione secondaria, **e finanche di ottenere l'abilitazione**, con la conseguenza dunque che il ricorrente sarà **molto svantaggiato anche solo nell'attribuzione delle supplenze annuali**.

Il mancato conferimento del contratto si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacché viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita che implicano diritti costituzionalmente garantiti.

* * * * *

4) ISTANZA ISTRUTTORIA:

Si chiede sin d'ora che le Amministrazioni resistenti nel costituirsi diano riscontro all'istanza di accesso agli atti e comunque depositino in giudizio: voto della prova pratica del ricorrente; voto del colloquio del ricorrente; tutte le tracce proposte dalla Commissione per la prova pratica della classe concorsuale A001; gli elaborati della prova pratica di tutti i concorrenti, o in subordine di un congruo numero di elaborati da determinarsi in via equitativa dal Tribunale adito, compreso l'elaborato dell'odierno esponente; tutti i verbali di correzione degli elaborati della prova pratica o in subordine di un congruo numero di verbali da determinarsi in via equitativa dal Tribunale adito, compreso il verbale dell'odierno esponente; tutte le griglie di valutazione degli elaborati della prova pratica o in subordine di un congruo numero di griglie di valutazione da determinarsi in via equitativa dal Tribunale adito, compresa la griglia di valutazione dell'odierno esponente; i verbali in cui vengono stabiliti i criteri di valutazione per le prove pratiche; ovvero, in mancanza, si chiede che questo Tribunale ordini l'acquisizione di tutti i documenti citati *ex art. 65 cod. proc. amm.* .

* * * * *

Per tutto quanto su esposto in fatto e in diritto, l'odierno esponente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, sospesi gli atti amministrativi impugnati, voglia disporre la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso davanti a sé per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via preliminare e cautelare, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. 104/2010:

- in via principale, con ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale adito, **sospendere** i provvedimenti impugnati **fissando celermente l'udienza di merito**;

- in subordine, **ordinare la rivalutazione della prova pratica del ricorrente** previa anonimizzazione della stessa e previa nomina di nuova Commissione;

nel merito:

- in via principale, **annullare** i provvedimenti impugnati disponendo la ripetizione della prova pratica con riguardo a tutti i candidati;

- in subordine, **annullare** i provvedimenti impugnati disponendo la **rivalutazione della prova pratica del ricorrente** previa anonimizzazione della stessa e previa nomina di nuova Commissione;

in via istruttoria:

- fermo restando il principio di non contestazione, **ordinare** all'Amministrazione di dare riscontro all'istanza di accesso agli atti, e, in ogni caso, di depositare in giudizio: voto della prova pratica del ricorrente; voto del colloquio del ricorrente; tutte le tracce proposte dalla Commissione per la prova pratica della classe concorsuale A001; gli elaborati della prova pratica di tutti i concorrenti, o in subordine di un congruo numero di elaborati da determinarsi in via equitativa dal Tribunale adito, compreso l'elaborato dell'odierno esponente; tutti i verbali di correzione degli elaborati della prova pratica o in subordine di un congruo numero di verbali da determinarsi in via equitativa dal Tribunale adito, compreso il verbale dell'odierno esponente; tutte le griglie di valutazione degli elaborati della prova pratica o in subordine di un congruo numero di griglie di valutazione da determinarsi in via equitativa dal Tribunale adito, compresa la griglia di valutazione dell'odierno esponente; i verbali in cui vengono stabiliti i criteri di valutazione per le prove pratiche; ovvero, in mancanza, si chiede che questo Tribunale ne ordini l'acquisizione *ex art. 65 cod. proc. amm.*;

in ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.

Con riserva di proposizione di eventuali motivi aggiunti.

Si producono in copia, con riserva di esibire gli originali:

1. Foliario;

2. Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020 (“Bando”);
3. Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020;
4. Decreto Dipartimentale n. 749 del 1° luglio 2020;
5. Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021;
6. Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022;
7. esito prova scritta;
8. decreto 13.06.2022 n. 15143 dell'USR Lombardia di convocazione alla prova pratica;
9. decreto n. 19955 del 25.07.2022 di convocazione al colloquio;
10. istanza di accesso agli atti;
11. estrazione della tecnica di realizzazione della prova pratica;
12. *“Indicazioni operative per lo svolgimento della prova pratica predisposte dalla Commissione della classe di concorso A001”*;
13. autocertificazione del reddito.

* * * * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura allegata al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Pur non essendo ancora stata pubblicata la graduatoria finale, l'eventuale accoglimento delle domande avanzate in via principale con il presente ricorso comporterebbe l'annullamento della prova pratica con riguardo a tutti i concorrenti che l'hanno sostenuta;
- i voti della prova pratica attribuiti ai concorrenti non sono mai stati pubblicati dall'Amministrazione, pertanto ciò implica che **tutti i candidati**

che hanno sostenuto la prova pratica e poi convocati al colloquio, avrebbero potenziale interesse contrario all'accoglimento del presente ricorso;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso *ut supra* deve essere pertanto notificato a tutti i candidati che hanno sostenuto la prova pratica;

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti dei controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione del grande **numero dei destinatari**, come è agevolmente dalla convocazione per la prova pratica (**DOC. 8**);
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;**
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**
- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i candidati che hanno sostenuto la prova pratica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod.;

- attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dei seguenti dati:

- a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede e **numero di registro del ricorso;**
- b) **nome del ricorrente** e indicazione delle **amministrazioni intimate;**
- c) **sunto dei motivi del ricorso;**
- d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati** come *“tutti i candidati che hanno sostenuto la prova pratica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso A001-ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Lombardia di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 e succ. mod.”;*
- e) **testo integrale del ricorso.**

* * * * *

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi dell'art. 9/14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche, che la presente causa concerne rapporti di pubblico impiego (concorso pubblico) e che il contributo unificato non viene versato perché il ricorrente ha reddito inferiore ai limiti di legge come da autocertificazione allegata.

Milano, 13 ottobre 2022

Avv. Marco Fusari

Firmato digitalmente da:
FUSARI MARCO
Data: 13/10/2022 23:52:02